



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12327 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Radio Tele Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Zezza, Giuseppe Ruta, Massimo Romano, con domicilio eletto presso lo studio Michele Rosario Luca Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Auditel S.r.l., Mediasix S.r.l. non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Tvp Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;

Radiotelevisioni Europee Associate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Rete7 S.p.A., Videomedia S.p.A., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Antonio Catricala', Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Antonio Catricala', Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, Francesca Sbrana, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del d.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente “Regolamento concernente i criteri di

riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239 (doc. 2);

nonché di tutti gli altri atti alle stessa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi incluso, ove occorra:

- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente “Modalita' di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017 (doc.3);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RADIO TELE MOLISE S.R.L. il 17\10\2018 :

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

- del Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018 (doc. 9), di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B (doc. nn. 10 e 11);

di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

- la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;

- il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.A00_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati (doc.12);

- il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (doc.13);

- la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018 (doc.14), concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

- nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0053508.04.09.2018 (doc.15), concernente riscontro alle osservazioni inviate dalla ricorrente in data 13.8.2018;

NONCHE'

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo, quali:

- il D.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239 (doc. 2);

nonché di tutti gli altri atti alle stessa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi incluso, ove occorra:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente “Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017 (doc.3).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. M. Romano, per TVP Italy S.r.L. l'Avv. D. Siciliano, per Teleradio Diffusione Bassano S.r.L., per Associazione TV locali, per Espansione S.r.L., per Rete7 S.p.A. e per Videomedia S.p.A. gli Avv.ti T. Di Nitto e C.E. Cazzato, per ALPI (Associazione per la libertà e il pluralismo dell'informazione) Radio TV l'Avv. I. Loiodice e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli.;

Vista la rinuncia alla misura cautelare oggi verbalizzata dal patrono di parte ricorrente;

Ritenuto necessario - in ragione del tenore del ricorso e dei motivi aggiunti, i quali si rivolgono alla disciplina dell'intera procedura comparativo-selettiva in esame - di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del "petitum" giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di gg. 20 dal ricevimento della predetta comunicazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di

cui in motivazione.

Rimette al Presidente la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO